

(Codice interno: 388004)

LEGGE REGIONALE 08 febbraio 2019, n. 8

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.**

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 dicembre 2020.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2**Norma di abrogazione.**

1. La legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1" è abrogata.

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 4**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 febbraio 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2 - Norma di abrogazione.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 15 gennaio 2019, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 gennaio 2019, dove ha acquisito il n. 424 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 30 gennaio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giampiero Possamai, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 febbraio 2019, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Giampiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR) 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato prorogato - da ultimo e con legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 - al 10 febbraio 2019.

Tale proroga si era a suo tempo resa necessaria in quanto:

- la proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, adottato (nel corso della precedente legislatura) dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio - avviato nel 2011 - comprendente l'espletamento della procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali non aveva potuto trovare formale ed efficace approvazione da parte del Consiglio regionale entro il termine di conclusione della medesima legislatura;
- a fronte di ciò e a seguito del suo insediamento, questa Giunta regionale ha ritenuto opportuno avviare un percorso di valutazione rispetto alla predetta proposta di PFVR, al fine di verificarne la coerenza rispetto agli indirizzi programmatici ed alle linee guida che orientano questa legislatura, e ciò anche nell'ambito di un quadro complessivo nel quale sono state via via acquisite numerose istanze di revisione provenienti da vari soggetti e portatori di interesse;
- in tale contesto, si sono poi venute ad inserire le problematiche connesse all'attuazione della riforma del sistema amministrativo e funzionale di Province e Città Metropolitane in applicazione della L. n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”), con la conseguente necessità di adeguamento del quadro normativo regionale, che comprende anche rilevanti ambiti dispositivi connessi alla pianificazione faunistico-venatoria;
- in ragione di ciò, nell'ambito del processo di riforma generale della L.R. n. 50/1993, norma che attiene a funzioni di carattere amministrativo, pianificatorio e gestionale, si è reso necessario individuare e scorporare uno specifico ambito operativo legato, appunto, all'individuazione e ri-attribuzione di ruoli e competenze in materia di pianificazione faunistico-venatoria;
- la Giunta regionale ha pertanto provveduto ad adottare uno specifico DDL di riforma della L.R. n. 50/1993, costituito ed articolato rispetto alle specifiche disposizioni normative attinenti la pianificazione faunistico-venatoria;
- tale DDL, pur costituendo un autonomo, parziale e ben delimitato ambito di riforma della L.R. n. 50/1993, non ha potuto affrancarsi rispetto ad un ampio ed articolato confronto dialettico riferito all'attuazione complessiva e a livello regionale del riordino conseguente alla “legge Delrio” in materia di gestione faunistica e prelievo venatorio;
- in ragione di ciò, lo stesso DDL benché adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 5/DDDL del 14 marzo 2017, ha potuto trovare definitiva approvazione e promulgazione con L. R. 8 agosto 2017, n. 27.

L'ampio arco temporale intercorso tra l'adozione del DDL da parte della Giunta regionale e l'approvazione finale della deliberazione legislativa da parte del Consiglio regionale di cui alla L.R. n. 27/2017, si è fondata e ha trovato prevalente giustificazione in ordine all'avvio di un articolato confronto tra alcune distinte posizioni dialettiche rispetto al riordino complessivo della materia, confronto che ha trovato sede prima nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e dell'Osservatorio Regionale e poi anche, in seguito, anche in seno alla competente Terza Commissione Consiliare, e che ha avuto come oggetto principale la possibilità di poter riconoscere alla Provincia di Belluno una serie di specifici ambiti di confronto operativo e gestionale, fondati sulla specificità che viene riconosciuta allo stesso territorio dalla L.R. n. 25/2014.

Il ruolo e la rilevanza della questione e gli esiti del dianzi-ricordato precedente confronto hanno trovato ampio spazio, nell'ambito dell'esame e votazione consiliare delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2017, con un rilievo che si è concretizzato con la predisposizione e approvazione di uno specifico ordine del giorno, con il quale il Consiglio ha impegnato la Giunta regionale ad individuare tali ambiti propositivi e di indirizzo all'interno del successivo DDL di riordino complessivo, ovvero il DDL che ha dato origine alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25".

In tal senso, quindi, al Capo IV e con l'articolo 8 della predetta L.R. n. 30/2018, si è così arrivati all'individuazione e declinazione di alcune funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno, che comprendono, tra l'altro, la partecipazione al procedimento di approvazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale in materia, ivi inclusi gli indici di densità venatoria, sia complessivi che articolati per comprensori alpini, mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio, approvate dal competente organo provinciale, che saranno oggetto di recepimento nei pertinenti atti regionali, secondo una formulazione che viene a delineare un'ulteriore integrazione - oltre che uno specifico rafforzamento - delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11 della L.R. n. 27/2017. Pertanto, con l'approvazione del predetto articolo 8 della L.R. n. 30/2018, si è venuto così ad completare ed assestare il quadro complessivo e definitivo in materia di pianificazione faunistico-venatoria, ovvero:

- la nuova e vigente formulazione (come riformata dalla L.R. n. 27/2017) dell'articolo 8 della L.R. n. 50/1993, con il quale si individua un unico livello di pianificazione, che viene posto in capo all'Amministrazione Regionale ed i contenuti dello stesso;
- la norma transitoria di cui all'articolo 11 della L.R. n. 27/2017, che impegna la Giunta regionale, nella definizione del nuovo strumento di pianificazione, a fare riferimento ai contenuti dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, purché formalmente approvati dal competente organo amministrativo e con esito positivo della relativa procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica;
- infine, l'articolo 8 della L.R. n. 30/2018, che prevede uno specifico ed ulteriore concorso attivo alla definizione del nuovo strumento di pianificazione regionale da parte della Provincia di Belluno, in esito alla specificità riconosciuta al proprio territorio con la L.R. n. 25/2014.

Tale quadro assume ruolo e rilevanza ai fini del percorso di VAS e, a tal fine, è stato quindi necessario porre in atto una complessiva ri-definizione e riallineamento della proposta di PFVR alla luce anche del più recente approdo normativo, ovvero l'articolo 8 della L.R. n. 30/2018, previa acquisizione e valutazione delle pertinenti proposte approvate dall'Amministrazione Provinciale di Belluno.

Tale ulteriore - ma inderogabile - onere di implementazione e rielaborazione di contenuti nella proposta di PFVR si è necessariamente concretizzato con una modifica nel relativo cronoprogramma operativo.

Peraltro, da un altro punto di vista, caratterizzato da altrettanto rilievo, il percorso operativo connesso alla redazione ed approvazione della nuova proposta pianificatoria non può non tenere conto dello stato di attuazione della riforma complessiva della materia, ovvero dello stato di attuazione della ri-tribuzione di ruoli e deleghe operative tra il livello amministrativo di Province e Città Metropolitana di Venezia ed il livello amministrativo regionale.

A valle dell'approvazione del nuovo PFVR deve necessariamente trovare attuazione la fase di applicazione dello stesso a livello territoriale, con la istituzione della zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione, la costituzione degli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni per le strutture di iniziativa privata, solo per citarne alcune.

È evidente che un tale onere operativo dove necessariamente essere riferito ad un sistema amministrativo e gestionale - articolato sul territorio - adeguatamente assestato e consolidato.

Al contrario, ad oggi non è ancora stato possibile adottare e rendere operativi i provvedimenti della Giunta regionale previsti dalla L.R. n. 30/2018, e, pertanto, l'orizzonte temporale sin qui disponibile ha spostato da gennaio ad aprile 2019 l'entrata in vigore della nuova organizzazione a livello periferico e del connesso coordinamento a livello centrale.

In ragione di ciò oltre che delle precedenti motivazioni, si ritiene opportuno prevedere una ulteriore proroga dell'attuale regime pianificatorio.

Pertanto, si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 31 dicembre 2020.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 30 gennaio 2019 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 424, senza modifiche, che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Luciano Sandonà con delega Nazzareno Gerolimetto), Siamo Veneto (Antonio Guadagnini), Veneti Uniti (Pietro Dalla Libera), Misto (Stefano Valdegamberi), Centro destra Veneto-Autonomia e libertà (Stefano Casali) Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari). Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Graziano Azzalin), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

io credo che il tono compassato e burocratico del Relatore non sia sufficiente per far passare questo argomento come un fatto "amministrativo normale".

Io credo che non sia per niente un fatto burocratico e debba essere data una lettura politica di questa singolare vicenda del Piano faunistico venatorio nella nostra Regione. Basterebbe leggere le motivazioni adottate e le proroghe per capire come ci siano alla base delle precise volontà politiche che hanno prodotto questa incredibile serie di proroghe del Piano vigente.

Il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 è stato approvato con la legge regionale del 2007 e la sua validità è stata rideterminata: la prima il 31 gennaio 2013, la seconda il 30 settembre 2013, la terza il 10 febbraio 2014, poi il 10 febbraio 2017, poi il 10 febbraio 2018 e oggi 2019.

C'è stata, quindi, una approvazione, sette proroghe, questa è l'ottava. Non è una cosa burocratica che si può archiviare come qualsiasi altro argomento.

La prima domanda che pongo è: c'è la volontà di arrivare fino in fondo o si vuole continuare sine die con quello attuale? Un Piano che doveva durare cinque anni e ne dura dodici elude gli obblighi della pianificazione venatoria.

La legge è del 1993, da quando c'è stata la legge di cui facciamo riferimento abbiamo fatto due Piani: il primo nel 1997, il secondo nel 2007; in venticinque anni la Regione Veneto si è dotata di due Piani!

Non è che dovevamo definire un periodo maggiore di validità della programmazione faunistico-venatoria?

Io penso che in questi anni, probabilmente, l'Amministrazione regionale doveva porsi anche questo interrogativo, perché oggi alla luce di questo comportamento di due Giunte Zaia è tutto da dimostrare che sia la volta buona.

Perché siamo giunti a questo punto? Le motivazioni si possono riassumere in due punti. Il primo riguarda la scelta strategica di partenza: la legislatura scorsa era terminata con un provvedimento consegnato al Consiglio nel settembre 2014 ma, essendo al termine della legislatura, si ritenne di demandare il compito al nuovo consiglio, quando però c'è stato l'avvio di questa legislatura si è ritenuto di non andare avanti e di avviare completamente un nuovo iter rendendo nullo il lavoro fatto fino ad allora. La seconda questione, che ha prodotto queste proroghe, si può riassumere in tutte quelle che sono state le complicazioni - definirei - relative alla riforma che ha coinvolto la Regione nell'acquisire le competenze delle Province e poi il riconoscimento del ruolo della Provincia di Belluno, che in tutta questa vicenda è una delle poche cose positive, ovvero il riconoscimento che quella Provincia, che ha uno status particolare, per quanto riguarda le questioni venatorie partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione e quindi può presentare proposte. Insomma, c'è stato un impegno, una discussione e debbo dire che su questo la Giunta è pervenuta a una posizione largamente condivisa.

Perché è necessario un nuovo Piano? Occorre rideterminare gli ambiti territoriali di caccia, e procedere alla loro rielezione. Non possiamo pensare che rimangono in carica persone da 25 anni: c'è anche un problema fisiologico. Alcuni vanno ridefiniti. La questione vallivo-lagunare, per esempio, è opportuno sia ripensata in maniera simile alle zone montane. Ci sono poi tante altre questioni che vanno ridefinite con un nuovo Piano faunistico-venatorio: i rapporti con i proprietari, i fondi sottratti, le aree di rispetto. Occorre tener conto in una parola di quelle che sono le modificazioni ambientali intervenute nel tempo oltre al profilo aziendale e produttivo, che hanno modificato la nostra Regione.

Il Veneto è una realtà fortemente antropizzata, che ha subito delle profonde modificazioni; se pensiamo per esempio all'estensione dei vigneti nel territorio e alle altre colture specializzate pone il problema di regolamentarne accessi e fruizione diversamente dal passato.

Mi avvio velocemente a concludere. Che cosa ci dice questa vicenda sul piano più squisitamente politico? Sono evidenti le incapacità a programmare, nei tempi prescritti dalla legge in un settore che necessita invece di un'attenzione particolare, seppur interessato da poche migliaia di persone. Ciò dipende da una volontà politica precisa più che da problemi tecnici. Io mi rifiuto di pensare che i tecnici che supportano l'Amministrazione regionale, non abbiano indicato le strade e non abbiano supportato nei tempi giusti il legislatore e l'amministratore.

È bene poi chiarire che sulla questione venatoria e della programmazione faunistica non è necessaria nessuna autonomia amministrativa, perché le competenze sono tutte in capo alla Regione, per cui la vulgata: "Con l'autonomia risolveremo anche i problemi di chiunque in questa Regione" non corrisponde al vero, perché anche laddove si ha la facoltà diretta non si riesce ad adempiere nei tempi prescritti.

Infine la proposta che formulo con un emendamento di prorogare la validità di questo Piano al 31 dicembre 2025 non è una proposta provocatoria. Perché, guardate, fissare un termine così in là nel tempo non significa che io devo approvare il Piano il 29 dicembre 2025, quando è pronto lo si porta in aula e lo si approva magari entro questa legislatura.

Nell'approvare la proroga, dovrete almeno fare le scuse politiche al mondo venatorio, perché troppe volte avete promesso e assunto impegni poi disattesi; per onestà politica dovrete dire: abbiamo sbagliato e chiediamo per l'ultima volta di poter prorogare questo Piano, assumendo però un impegno politico, di approvarlo entro questa legislatura e fare delle scelte coerenti con la volontà della maggioranza del mondo venatorio. Grazie."

3. Struttura di riferimento

Direzione agroambiente caccia e pesca